REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979
recante misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la produzione di semi di soia presenta sempre maggiore interesse per la Comunità;

considerando che, per favorire lo sviluppo di questa produzione, soggetta alla concorrenza diretta dei semi di soia importati nella Comunità dai paesi terzi in esenzione da dazio, il regolamento (CEE) n. 1900/74 (3) ha previsto speciali misure di sostegno per detti semi;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che il regime di sostegno istituito non è il più idoneo al conseguimento dell'obiettivo prefisso; che è pertanto opportuno migliorare tale regime e, per maggiore chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1900/74 col presente regolamento;

considerando che lo smercio sul mercato della loro produzione di semi deve garantire ai produttori un'equa retribuzione, il cui livello può essere definito da un prezzo d'obiettivo; che la differenza fra questo prezzo e il prezzo rilevato per i semi di soia sul mercato mondiale corrisponde all'importo di un'integrazione, che è necessario concedere per raggiungere l'obiettivo perseguito;

considerando che, per il buon funzionamento del regime d'aiuto e per far beneficiare gli agricoltori di tale regime, occorre subordinare la concessione dell'integrazione alla conclusione con gli agricoltori di contratti comportanti un prezzo minimo d'acquisto;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo d'obiettivo dei semi di soia di cui alla voce 12.01 della tariffa doganale comune, secondo la procedura illustrata all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Il prezzo d'obiettivo viene fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità.

2. Il prezzo d'obiettivo è applicabile durante tutta la campagna di commercializzazione che corrisponde al periodo 1° novembre — 31 ottobre.

3. Il prezzo d'obiettivo si riferisce ad una qualità tipo. Tale qualità è determinata dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di soia determinato conformemente all'articolo 3, viene concessa un'integrazione pari alla differenza fra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità.

2. L'integrazione è concessa ad ogni persona fisica e giuridica:

— che soddisfa a talune condizioni da determinare e

— che ha stipulato con i produttori singoli o associati di semi di soia un contratto che preveda il pagamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo in appresso indicato.

Tale prezzo minimo è fissato ad un livello che permetta ai produttori di semi di realizzare le loro vendite al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto in particolare delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.

(1) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.
(2) GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

3. L'integrazione è versata dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la raccolta dei semi.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno il prezzo minimo di cui al paragrafo 2, contemporaneamente al prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 1.

Secondo la stessa procedura vengono adottate :

a) le norme generali per la concessione dell'integrazone ;

b) le modalità di controllo del diritto all'integrazione ;

c) le condizioni di cui al paragrafo 2, primo trattino.

5. L'importo dell'integrazione viene fissato periodicamente dalla Commissione durante il periodo di cui all'articolo 3.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni quadro cui devono conformarsi i contratti di cui al paragrafo 2, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2).

Articolo 3

Il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia, calcolato per un punto di passaggio della frontiera della Comunità, viene determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli durante il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione dei dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1900/74 è abrogato dal 1° novembre 1980.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la prima volta ai semi raccolti nel 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.